

**CONCISA E CONTESTUALE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO  
DELLA DECISIONE**

Il ricorso in esame va accolto.

Va innanzitutto evidenziato che appaiono incontestati sia il rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e ..... srl sia il contratto di appalto fra la stessa e la resistente, avente ad oggetto il servizio di "attività di back office", sia l'adibizione della ricorrente, per il periodo di causa, al citato appalto sia, infine, la sussistenza dei crediti azionati in giudizio (v. pagina 5 e 6 della memoria difensiva e buste paga in atti).

Quanto eccepito dalla resistente ai sensi dell'art. 1 D.lgs. n. 276/2003 non pare dirimenti visto che quanto stabilito dal secondo comma della menzionata norma è espressamente riferito al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni e non evidentemente, in assenza di contraria previsione normativa, ad altre ipotesi quale il caso di personale dipendente da strutture private che operi eventualmente anche presso enti pubblici, come avvenuto nel caso di specie. Tale interpretazione pare conforme, oltreché al dato letterale della norma in esame, espressamente riferita ai dipendenti delle pa, anche a principi di natura logico-giuridica visto che, in caso contrario, sarebbe stato sufficiente il mero riferimento alle pubbliche amministrazioni in genere e non anche ai suoi dipendenti e che l'art. 6 della legge delega n. 30/2003, prevedendo l'inapplicabilità delle disposizioni contenute negli artt. 1-5 al personale delle pubbliche amministrazioni, prende espressamente in considerazione, ai fini della riferita inapplicabilità (parziale) della normativa in esame, soli i dipendenti pubblici "strictu sensu" e non anche, ad esempio, i dipendenti di datori di lavoro privati eventualmente addetti a enti pubblici. La circostanza che la legge delega in oggetto riguardasse l'occupazione in genere nel settore privato non pare di per sé rilevante visto che alcune norme contenute nel successivo decreto legislativo ineriscono comunque le pa, anche se non in qualità di datori di lavoro, e che il riferimento contenuto nell'art. 29 D.lgs. n. 276/2003 al "committente .... datore di lavoro" non implica, in assenza di contraria e specifica previsione normativa, il riferimento a un datore di lavoro privato venendo presi in considerazione, in tale frangente, solo i dipendenti dell'appaltatore e, quindi, come datore di lavoro, solo quest'ultimo soggetto. Anche il rimedio giudiziale previsto dall'art. 29 comma 3 bis del D.lgs. n. 276/2003 non pare rilevante rispetto alla tesi sostenuta dalla resistente trattandosi in ogni caso di previsione inapplicabile nel caso di committenti pubblici in base alle previsioni dell'art. 97 Cost. Non paiono infine sul punto dirimenti le previsioni contenute nella citata circolare del Ministero dei lavori pubblici e nell'art. 5 del regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. n. 163/2006 trattandosi di fonti normative di grado inferiore. Va in ogni caso rilevato sia che la stazione appaltante ha pur sempre diritto di rivalersi sull'appaltatore per le somme eventualmente corrisposte ai dipendenti di quest'ultimo in caso di suo inadempimento sia che la "ratio" dell'art. 29 D.lgs. n. 276/2003 è comunque quella di tutelare la parte debole del rapporto e, cioè, i singoli lavoratori che, pur avendo svolto attività lavorativa a favore di entrambi i soggetti, si vedrebbero in concreto privati della retribuzione



riconosciuta loro dalla legge.

Quanto esposto comporta pertanto la condanna della resistente alla corresponsione al ricorrente di euro 9737,20 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ex. art. 429 cpc, e pare assorbente rispetto all'esame delle restanti domande ed eccezioni di parte, stante anche l'inconfigurabilità, nel caso di specie, di un litisconsorzio necessario fra la resistente e

Spese di lite come da dispositivo, tenuto conto del valore e dell'esigua durata della causa

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

condanna \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla ricorrente euro \_\_\_\_\_ di, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

Condanna \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare alla ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi € \_\_\_\_\_ e accessori di legge.

Milano, 26/06/2012

Il Giudice  
dott. FABRIZIO SCARZELLA

